

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI

COMUNICATO UFFICIALE N. 009/PS [2018/2019]

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N.005/PS – RIUNIONE DELL'8 OTTOBRE 2018:

COLLEGIO

Avv. Ottorino GIUGNI – Presidente; Avv. Gianluca D'ALOJA (relatore/estensore) – Vice Presidente; Avv. Filippo BUCALO, Avv. Alfredo VITALE – Componenti; Avv. Fabio Pesce – Segretario.

1) PROCEDIMENTO N. 9/PS STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 A CARICO DI OTTAIANO ANTONIO, ANDREOTTI FABIO, DOA MANAGEMENT S.R.L.

Nel procedimento disciplinare numero 9/PS, stagione sportiva 2017/2018 a carico di Ottaiano Antonio, Andreotti Fabio, Doa Management S.r.l.

Premesso in fatto

Con esposto inviato in data 1 Marzo 2018 alla segreteria Commissione Procuratori Sportivi FIGC ed ai signori Ottaiano e Andreotti nonché alla Doa Management S.r.l. (d'ora in avanti gli incolpati) il Sig. Roberto Insigne nato a Napoli in data 11/05/1994, difeso e rappresentato dall' Avv.to Vittorio Rigo del Foro di Vicenza, chiedeva a questa Commissione di compiere le necessarie indagini relativamente alla lettera inviata in data 12 Febbraio 2018 dalla Doa Management S.r.l. al Signor Lorenzo Insigne con la quale la stessa comunicava di aver modificato il proprio legale rappresentante signor Antonio Ottaiano con il socio Signor Fabio Andreotti ed all'esito delle stesse irrogare le sanzioni disciplinari ritenute di giustizia.

Veniva nominato quindi, dal Presidente della Commissione Procuratori Sportivi, il relatore istruttore del procedimento Avvocato Gianluca d'Aloja il quale restituiva gli atti alla segreteria della Commissione dichiarandosi pronto al dibattimento nei confronti di tutti gli incolpati rilevando che l'espedito della sostituzione del precedente amministratore dott. Antonio Ottaiano con il sig. Fabio Andreotti ed il conseguente invio di lettera circolare ai propri assistiti datata 12 Febbraio 2018 con la quale si specificava che la modifica del legale rappresentante non spiegava alcun effetto relativamente alla validità esecuzione ed applicazione di contratti in essere, costituiva- ex art. 4.2 e 9 del Regolamento per i servizi di Procuratore sportivo - il tentativo di eludere la sanzione irrogata dalla commissione al Dott Ottaiano ed alla Società Doa Management S.r.l. pubblicata in data 9 Febbraio 2018 con il Com. Uff. n. 004/PS.

A tal fine veniva fissata udienza dibattimentale per il 20 Settembre 2018 che veniva rinviata di ufficio a quella dell'8 Ottobre 2018.

In data 17 Settembre 2018 l'avvocato Vicedomini in rappresentanza di tutti gli incolpati, inviava via posta certificata alla Commissione proprie memorie difensive mentre in data 3 Ottobre 2018 gli Avv Diana e Rigo depositavano proprie note difensive.

Tutte le memorie venivano scambiate tra le parti.

All'udienza dell'8 Ottobre erano presenti l'Avvocato Diana per il Signor Insigne e il Dott. Ottaiano con l'Avvocato Vicedomini.

Il relatore, accertatosi che tutte le parti avessero avuto conoscenza degli scritti difensivi avversari, concedeva loro la parola per la discussione.

La difesa degli incolpati, dopo aver eccepito la tardività del deposito delle note difensive per essere avvenuta dopo la prima udienza rinviata d'ufficio all' 8 Ottobre, abbandonava l'aula unitamente al proprio assistito.

L'udienza proseguiva con la sola presenza del difensore dell'Insigne.

All'esito della discussione, la Commissione si riservava ogni decisione in proposito.

A scioglimento della riserva assunta a conclusione dell'udienza dibattimentale la Commissione emette la seguente:

DECISIONE

Preliminarmente la Commissione osserva come l'eccezione sollevata dalla difesa degli incolpati in merito ad una presunta tardività del deposito delle note difensive dell'Insigne, sia infondata.

Nel caso di specie entrambe le parti hanno avuto piena conoscenza degli atti del procedimento in tempo utile prima della udienza dibattimentale e la Commissione ha concesso a tutte le parti la possibilità di discussione orale - secondo le norme del Regolamento per le procedure dinanzi alla Commissione Procuratori Sportivi- a cui gli incolpati, abbandonando l'aula, hanno deciso di rinunciare.

Il procedimento, quindi, si è svolto nel pieno rispetto dei principi di parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo alla luce dei noti principi di informalità del processo sportivo sanciti dall'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del Coni.

Nel merito gli incolpati nelle proprie memorie difensive, dopo aver eccepito la mancata indicazione di quale fosse la norma regolamentare violata hanno sostenuto di aver provveduto alla sostituzione dell'amministratore Dott. Ottaiano con delibera dell'assemblea societaria assunta in data 16 Gennaio 2018 ovvero in una data antecedente alla irrogazione della sanzione ad esso comminata il 9 Febbraio 2018.

Inoltre, la modifica dell'amministratore non avrebbe potuto eludere la decisione della Commissione in quanto la qualità di procuratore sportivo in capo all'Ottaiano rimaneva in essere così come la Doa Management S.r.l. avrebbe continuato ad essere la stessa società.

Sul punto si osserva come l'indicazione di quale norma fosse stata violata è chiaramente indicata nel capo di incolpazione che richiama il dovere del procuratore sportivo di improntare il proprio operato ai principi di correttezza e di diligenza professionale (vedi art. 4.2. Regolamento per i servizi di Procuratore sportivo, nonché art. 1 bis, CGS) che non possono dirsi certamente rispettati nella fattispecie.

Infatti ciò che incide nella valutazione del comportamento di tutti gli incolpati in concorso tra di loro non è il fatto che i soci della Doa Management S.r.l. abbiano del tutto legittimamente deciso di nominare, per la prima volta dalla sua costituzione, un nuovo amministratore, ma che da una parte abbiano atteso di comunicare tale modifica ai propri assistiti solo dopo aver avuto certezza della sanzione inflitta all'amministratore uscente e dall'altra abbiano dichiarato che tale sostituzione non avrebbe avuto alcun effetto sulla validità, esecuzione ed applicazione dei contratti in essere.

E' pertanto evidente che il solo fine della sostituzione dell'amministratore Ottaiano con il socio Andreotti è stato quello di tentare di eludere e/o aggirare gli effetti della sanzione irrogata inducendo i propri assistiti a ritenere che le procure rilasciate al Dott. Ottaiano ed alla Società Doa Management S.r.l. avessero piena efficacia operativa anche durante il periodo della sospensione.

Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla insussistenza di effetti elusivi della decisione della Commissione conseguenti alla modifica dell'amministratore non avendo la Doa Management S.r.l. modificato la propria natura ed identità.

Infatti ciò che è oggetto di valutazione ai fini disciplinari ed alla luce dei principi di correttezza e diligenza professionale, non è la liceità formale degli atti compiuti ma il fine che gli autori vogliono perseguire attraverso di essi nei confronti dell'utente medio.

Sono infatti gli stessi indagati a confermare nelle proprie memorie difensive che il fine della lettera inviata ai propri clienti era quello di tranquillizzarli sulla permanenza del rapporto di rappresentanza ed assistenza della Doa Management S.r.l. dimostrando ancora una volta che lo scopo della modifica dell'amministratore era quello di cercare di eludere il provvedimento scongiurando possibili revoche dai propri clienti durante il periodo della sanzione.

Il fatto che la comunicazione ai terzi della modifica dell'amministratore sia avvenuta non prima dell'ufficialità della sanzione - che si sarebbe peraltro esaurita nel periodo di chiusura del mercato - circostanza e suffraga l'ipotesi che il fine unico della comunicazione fosse quello di tranquillizzare i propri clienti fino al termine della sanzione dopo il quale la Doa avrebbe potuto rinominare il Signor Ottaiano nella sua precedente funzione di amministratore della Società.

In considerazione del comportamento tenuto dagli incolpati, la Commissione infligge al signor Antonio Ottaiano ed al signor Fabio Andreotti la sanzione della sospensione dal Registro di mesi 6 (sei) ciascuno, da estendersi anche alla Doa Management S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Il Segretario
Fabio Pesce

IL PRESIDENTE
Ottorino Giugni

Publicato in Roma il 6 Dicembre 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina